SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1482-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER)

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo oggetto del presente provvedimento — adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979 — mira a permettere alla Comunità economica europea di divenire parte contraente della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Vale la pena di ricordare che l'Italia ha ratificato questa Convenzione già nel 1973 dopo essere stata parte attiva nella stesura del testo nel corso delle riunioni succedutesi a Strasburgo prima della firma avvenuta il 13 dicembre 1968 a Parigi.

L'Atto internazionale in questione si è rivelato di notevole validità al fine di ridurre le sofferenze che si producono agli animali durante i lunghi trasporti e poichè la materia da esso trattata coinvolge sicuramente la CEE, appare particolarmente opportuno il Protocollo in esame che, all'articolo 3, integra la Convenzione in modo da contemplare la fattispecie di controversie fra due parti contraenti delle quali una sia anche membro della Comunità economica europea, come è, appunto, il caso dell'Italia.

Con l'auspicio di una sempre più attenta applicazione di tale Convenzione e di un suo ulteriore ampliamento che serva ad evitare il riproporsi di casi drammatici — come quelli cui ancora oggi si assiste — di atroci sofferenze e di elevate morìe di animali trasportati in coincidenza con le lunghe e forzate soste che essi subiscono al momento dei passaggi di frontiera, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare questo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

BONIVER, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea del 13 dicembre 1968 (legge 12 aprile 1973, n. 222) sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.